

COMUNE DI GRESSAN
Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE GRESSAN
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale N. 4

OGGETTO :

**ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO
2012**

L'anno duemiladodici addi tredici del mese di gennaio alle ore quindici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
MARTINET Michel - Presidente	Si
BIONAZ Renzo - Vice Sindaco	Si
RUSSO Sergio - Consigliere	Si
COTTINO Aldo - Consigliere	Si
JOUX Loris - Assessore	Si
CUNEAZ Eligio - Assessore	Si
GRECO Michelina - Assessore	Si
BREDY Ingrid - Consigliere	Si
GUERRAZ Daniela - Consigliere	Si
BONIN Roberto - Consigliere	Si
PORLIOD STEFANO - Assessore	Si
BERLIER Andrea - Consigliere	Si
STIVALETTA Piera Maria Libera - Consigliere	Si
IMPERIAL Mirco - Consigliere	Si
QUENDOZ Raffaella - Consigliere	Si
GARINO Aldo - Consigliere	Si
CHAMONIN Dario - Consigliere	Si
BERLIER Piero - Consigliere	Si
LUPI Vittorio - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 19
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Signor **Gianluca GIOVANARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **MARTINET Michel** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

- Ai sensi dell'art. 30 comma 2, dello Statuto comunale per regolarità tecnica:
FAVOREVOLE Il Responsabile del procedimento: F.to GIOVANARDI G.
- Ai sensi dell'art. 3 comma 3, del regolamento comunale di contabilità per regolarità contabile:
FAVOREVOLE Il Ragioniere: F.to SISTI G. B.
- Ai sensi dell'art. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità:
FAVOREVOLE Il Segretario comunale: F.to GIOVANARDI G.

C.C. 4-13/01/2012

ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 2011 ha disposto l'istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del citato art. 13;

CONSIDERATO che:

- la base imponibile su cui calcolare l'imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali i moltiplicatori indicati al comma 4 dell'art. 13 citato;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo di detta maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- i Comuni possono altresì stabilire che:
 - a) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - b) l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

VALUTATO che:

- è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e loro pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base;
- in riferimento a valutazioni sommarie effettuate all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni soprarichiamate, è possibile ipotizzare che, mantenendo le aliquote di base previste da dette nuove disposizioni, che rappresenterebbero peraltro un notevole aumento di imposta a carico dei cittadini, soprattutto per la ragione principale che una quota considerevole di imposta è riservata, come detto, allo Stato, le entrate comunali non avranno notevoli incrementi ma, al massimo, lievi aumenti; l'entrata ipotizzata per il corrente anno 2012 dovrebbe pertanto corrispondere a quella prevista nel 2011 relativa all'I.C.I. sommata a quella relativa al contributo statale sostitutivo dell'I.C.I. sull'abitazione principale a suo tempo abolita dal precedente governo per un importo complessivo di circa € 1.030.000;
- ritenuto opportuno, peraltro, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito con Legge 133/1994, applicare l'aliquota agevolata pari allo 0,1% al fine di intervenire a favore di un settore che versa da anni in difficoltà economiche;

UDITO l'intervento del consigliere Dario CHAMONIN il quale nel preannunciare l'astensione dal voto del gruppo di minoranza, esprime perplessità in merito all'applicazione dell'imposta di cui trattasi in quanto egli ritiene che vengono colpite le solite categorie di cittadini che hanno sempre pagato, chiedendosi se tutti contribuiranno allo stesso modo, ed evidenziando una penalizzazione particolare per gli agricoltori; invita gli organismi competenti ad evidenziare tali problematiche nelle sedi opportune;

IL CONSIGLIERE Aldo COTTINO, nel precisare che trattasi di una tassa imposta dallo Stato e non voluta dal comune e che finirà per colpire chi ha sempre pagato, fa presente che la necessità di chiudere il bilancio impone l'applicazione delle aliquote di base previste dalla legge ed evidenzia come nei confronti del mondo agricolo si stia facendo un piccolo sforzo applicando l'aliquota ridotta dello 0,1%;

VISTO l'art. 14 dello Statuto comunale;

VISTO il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole, espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998 n. 46;

CON VOTI favorevoli n. 13 e n. 6 astenuti (i consiglieri del gruppo di minoranza) espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);

2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133

- l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;

3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D. LEG.VO 504/1992

- aliquota base 0,76 per cento;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MARTINET Michel

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca GIOVANARDI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni, attesto che copia del presente verbale di deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 23/01/2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

GRESSAN 23/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca GIOVANARDI

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/01/2012 ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

GRESSAN 23/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca GIOVANARDI